

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA**

TRA

L'Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1, C.F. n. 00448820548, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Scienze Umane e Della Formazione Prof.ssa Claudia Mazzeschi, nata ad Arezzo il 28.01.1971, nel seguito denominata "soggetto promotore"

E

Istituto Comprensivo Assisi 3, con sede legale in Assisi (PG), via Croce n.30 Fr.Petrignano C.F. 80055110540, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli, nata a Foligno (PG) il 06/05/1963, nel seguito denominata "istituzione scolastica ospitante"

VISTI

- Il D.M. del 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare ART. 6 Comma 4
- Il DM 93 del 30 novembre 2012, art. 2 "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio"
- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, che consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12. 1962, n. 1859
- Il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998, n.142 che prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e gli enti ospitanti.
- L'art. 11, Commi 1, 2, 3, del D.M. del 10 settembre 2010 n.249, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato di concerto con il M.P.I, che prevede l'utilizzo, nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, per la supervisione del tirocinio e del coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche scuola dell'infanzia e scuola primaria, distaccato presso l'Università.

PREMESSO CHE

- Le parti considerano la presente convenzione un atto altamente significativo per la positività di un efficace rapporto di partnership tra Università e scuola, nell'ottica dell'individuazione di percorsi comuni di ricerca pedagogico- didattica, di formazione del personale in servizio e di documentazione, da realizzarsi anche attraverso attività

di tirocinio e laboratorio, nonché di attività di ricerca finalizzate all'elaborazione di tesi di Laurea, che possono essere effettuate nelle sedi universitarie o presso le scuole;

- Le attività di tirocinio rappresentano un momento fortemente professionalizzante nel percorso di formazione degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, poiché consentono di coniugare le conoscenze teoriche con le esperienze "sul campo", in un continuo, ciclico e ricorsivo processo di interazione/integrazione delle stesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'istituzione scolastica aderente alla presente convenzione ospiterà gli studenti tirocinanti nel periodo indicato all'art. 5 ed individuerà i tutor dei tirocinanti responsabili dell'accoglienza. Il numero degli studenti, i periodi e le modalità di svolgimento del tirocinio, la partecipazione dei tirocinanti a momenti di progettazione- verifica- valutazione, saranno concordati tra i referenti dell'Università e la scuola accogliente ai sensi del D.M. 93 art.2 comma 3 punto a, b.

I tutor organizzatori e i tutor coordinatori, in accordo con i tutor dei tirocinanti saranno responsabili dei percorsi di formazione professionale degli studenti tirocinanti, secondo gli indirizzi generali del Progetto di Tirocinio del C. d. L. in Scienze della Formazione Primaria, e del Progetto Formativo e di Orientamento individuale degli studenti.

I tutor organizzatori e i tutor coordinatori saranno altresì garanti del rispetto della privacy riguardo ai soggetti ed ai contesti osservati, del raccordo con i Dirigenti Scolastici e con i tutor dei tirocinanti, circa le modalità di attuazione delle attività di Tirocinio.

ART. 2

Per ogni studente tirocinante inserito in classi dell'Istituzione scolastica accogliente l'Università si impegna ad erogare alla stessa un contributo forfettario di euro 100 per ogni anno accademico.

Per consentire l'erogazione del contributo la Scuola, entro il 30 giugno, dovrà inviare al dipartimento (dipartimento.fissuf@cert.unipg.it), tramite posta certificata, i dati relativi alle proprie coordinate bancarie presso la Banca d'Italia.

Per ciascuno studente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente i dati anagrafici dello studente tirocinante; il nominativo del tutor dei tirocinanti individuato dalla scuola e il nominativo del tutor coordinatore del tirocinio, responsabili del percorso formativo, didattico, organizzativo delle attività; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione degli obblighi del tirocinante nelle classi assegnategli, in particolare per ciò che attiene al trattamento delle informazioni relative a progetti, prodotti e dati personali (D.L. 196/03).

ART. 3

I tutor coordinatori, coordinati dal tutor organizzatore, verificheranno le firme di frequenza del tirocinio diretto svolto nell'Istituzione scolastica accogliente, apposte dal tutor dei tirocinanti e validate dal dirigente scolastico, attestano le ore frequentate dallo studente tirocinante nel

libretto di frequenza rilasciato dal soggetto promotore, ai fini dell'espletamento dell'esame finale.

ART. 4

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999, n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore per tutte le attività entro gli spazi scolastici. Per le eventuali uscite e sopralluoghi di natura didattica gli studenti necessitano di una specifica copertura assicurativa a cura dell'istituzione scolastica.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'istituzione scolastica ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'istituzione scolastica ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare l'Università e a trasmetterle la relativa documentazione.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.

L'istituzione scolastica ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonei ai sensi del D. lgs. del 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5

La presente convenzione ha validità di un (1) anno (con decorrenza dalla data della firma) e, qualora sussistano le condizioni ai sensi del D.M. 93, art.2, potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 6

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

ART. 7

Qualora vengano meno le condizioni previste nella presente convenzione, si procederà alla risoluzione dei singoli progetti formativi tra soggetto promotore e soggetto accogliente. In tal caso, al fine di assicurare la continuità del tirocinio, il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Perugia individuerà altra struttura scolastica di pari grado per la conclusione del tirocinio dello studente tirocinante.

Perugia, 12/01/2017

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, SCIENZE UMANE E
DELLA FORMAZIONE

Prof. ssa Claudia Mazzeschi

Perugia, 12/01/2017

PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA OSPITANTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sandra Spigarelli
